

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "SENZA
CONFINI BREZ MEJA" DEL 19.10.20

L'assemblea inizia alle 18.15.

Sono presenti 15 soci e ci sono 2 deleghe per un totale di 17 votanti.

Presenza all'assemblea anche la dipendente, sig.ra Andriani Francesca (senza diritto di voto)

I presenti votano all'unanimità che l'assemblea venga presieduta dalla sig.ra Maria Besednjak; verbalizza la socia Paola Leonardi.

L'ordine del giorno prevede:

1. Presentazione e approvazione del Bilancio 2019
2. Presentazione degli aggiornamenti allo Statuto ai sensi del D.Lgs.117/17 e relativa approvazione
3. Varie
 1. La presidente Besednjak illustra la relazione (Allegato 1) redatta dal consiglio direttivo dell'associazione che commenta i dati del bilancio. Alla fine si lascia spazio agli interventi dei soci: viene osservato che il momento storico è negativo per tutti e che la nostra associazione non fa eccezione; viene chiesto a che punto siano le trattative con la coop. soc. La Collina. Si spiega che la commercialista di "Collina" si è incontrata con la nostra per definire i passi concreti da fare. Viene chiesta la tempistica di compimento del passaggio. Il direttivo riferisce che le due commercialiste hanno detto "quanto prima" e che altro non si è in grado di dire visto quanto si sono dilatati i tempi rispetto a quanto si immaginava. Inoltre, bisogna aggiungere i tempi del percorso di avvicinamento della "Collina" al Consorzio Altromercato che sono assolutamente insondabili. Viene chiesto perché la voce "prestazione di servizi" nel bilancio è messa tra i costi, mentre un servizio prestato dovrebbe costituire un ricavo. Si spiega che per legge in questa voce rientrano spese ben precise (di cui esiste un elenco specifico: telefono, energia elettrica, ...). Il bilancio commerciale (allegato 2) viene messo ai voti e approvato all'unanimità. La tesoriera Leonardi illustra il rendiconto istituzionale (allegato 3) Il rendiconto viene messo ai voti e approvato all'unanimità.
 2. Modifiche statutarie (allegato 4): la socia Andriani Anna ricorda che questo tema era già stato trattato e ben illustrato nella precedente assemblea. Le modifiche apportate (che sono state sottoposte a tutti i soci) sono esclusivamente quelle previste dalla D.Lgs.117/17 il quale prevede che entro il 30.10.20, di esse si faccia atto formale di approvazione. Le modifiche vengono approvate all'unanimità (allegato 5).

La presidente ora procederà con le azioni necessarie per perfezionare l'adeguamento statutario.

3. VARIE :

Viene chiesto come stiano, visto il momento storico, i produttori di Comes. In effetti, a causa del problema COVID, molti prodotti, seppur ordinati da noi, o non arrivano o arrivano con gran ritardo (si fa l'esempio della pelletteria che doveva arrivare a fine luglio mentre è arrivata qualche giorno fa, e quindi ad ottobre). Tale informazione è importante perché i clienti chiedono spiegazioni non trovando per lungo tempo certi prodotti. I prodotti di "Libera Terra" invece sono di difficile reperibilità per ordinarli ma non è noto il motivo. Si ipotizza che sia così perché hanno tanti canali di distribuzione.

Viene osservato che l'attuale orario pomeridiano di apertura del negozio (16.00 - 19.00) forse è poco funzionale per la clientela poiché non in linea con gli orari degli altri negozi. Si propone di ripensare ad un'apertura fino alle 19.30. Si rifletterà sull'argomento.

Viene osservato che alcuni prodotti (di norma quelli nuovi) vengono ordinati in modeste quantità e che spesso sono gli operatori per primi a comperarli, tanto che non ne restano per i clienti. Viene spiegato che questa è una precisa strategia che si sta adottando nel fare gli ordini merce per testare i prodotti (ed è bene che lo facciamo noi in primis perché questo consente di avere un feedback) ed evitare che, se non graditi, restino in magazzino e aggravino lo stato di difficoltà economica. Si evidenzia come permangano le difficoltà a saldare le fatture della merce che acquistiamo e che il corrente mese di ottobre, in tal senso, sia fonte di grande criticità.

Si fa presente che nel corso dell'anno si è testata con successo anche la strategia della vendita su ordinazione di particolari tipi di merce (sandali della Palestina, mascherine, l'apecpack) attraverso moduli on line che si trovano sul nostro sito e che su questa strada sia utile proseguire. A ciò si aggiunge la scelta di utilizzare anche la "Vetrina in rete - shopify" che consente di lavorare in modo analogo.

Viene riportato che qualche cliente ha osservato che il nostro negozio può essere paragonato ad una sorta di boutique, nel senso che abbiamo un numero limitato di cose ma di valore e originali.

L'assemblea si conclude alle ore 19.35.

Trieste, 25.10.20

La verbalizzante
Paola Leonardi

La presidente
Maria Besednjak

Registrato a Trieste il al n° 3446

Serie 3 - Liquidati €

(Euro)

versati il

ESENTE

IL DIRETTORE

L'ADDETTO
Lucia Felician



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
SENZA CONFINI BREZ MEJA**

19 ottobre 2020 ore 18

Presso la sede dell'associazione stessa in via di Torrebianca 29/b

ELENCO DEI SOCI VOTANTI

NOME E COGNOME	Firma in presenza	Nome Cognome socio delegato	Firma socio delegato
PAOLA LEONARDI	Paola Leonardi		
ANVA ANDRIANI	Anva Andriani		
FRANCESCO PAVANARO		ANVA ANDRIANI	Anva Andriani
GIOVANNA CORROGELI	Giovanna Corroceli		
ALESSANDRA FESTINI	Alessandra Festini		
MARIA BESEDUJAK	Maria Besedujak		
MARIA VIDMAR	Maria Vidmar		
SARA ASCALONE	Sara Ascalone		
ELISA BETTA LIPPOUS CALCI		ANVA ANDRIANI	Anva Andriani
AINE CORSINI	Aine Corsini		
Barbara M. Grillo	Barbara M. Grillo		
FRANCO DELZEN	Franco Delben		
PATRIZIA GERSOVICH	Patrizia Gersovich		
Patrizia Viola	Patrizia Viola		
MARCO VILEVICH	Marco Vilevich		
CAMPANA GARRA	Campagna Garra		

SENZA CONFINI BREZ MEJA

19 ottobre 2020 ore 18

Presso la sede dell'associazione stessa in via di Torrebianca 29/b

ELENCO DEI SOCI VOTANTI

[illegible]



STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

ALLEGATO all'atto
Reg. il **23 NOV 2020**

N° **3446** Serie 3
IL DIRETTORE

L'ADDETTO
Lucia Felician

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata "Senza Confini Brez Meja OdV", con sede a Trieste. Con delibera dell'organo di amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Carattere associativo

1. "Senza Confini Brez Meja OdV" intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Non ha fini di lucro, è indipendente, apartitica, fondata sul rispetto dei diritti alla dignità personale ed alle convinzioni etiche, culturali e politiche degli operatori e dei destinatari dell'attività.
2. Essa opera prevalentemente nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art 3, comma 3, e si adegua ed adempie alle previsioni normative del D.Lgs.117/17

Art. 4 Finalità

1. L'associazione si propone di favorire la crescita di una cultura della solidarietà internazionale, affrontando nei diversi aspetti i problemi della pacifica convivenza tra i popoli e le etnie, della compatibilità ambientale, della cooperazione internazionale, dell'immigrazione nel nostro paese.
L'associazione intende diffondere la conoscenza e il consumo dei prodotti del commercio equo e solidale, quale espressione di un diverso rapporto culturale ed economico tra paesi ricchi e poveri e di un approccio più responsabile verso l'ambiente.

Tutte le attività saranno quindi orientate allo sviluppo della fratellanza e del rispetto tra i popoli, come base fondamentale per la costruzione di una nuova società, non più basata sulla competitività, il profitto e lo sfruttamento.

2. Per la realizzazione degli scopi di cui al punto 1. del presente articolo, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Sviluppo di azione informativa attraverso l'organizzazione di iniziative culturali, informative e di approfondimento sulle tematiche del rapporto nord-sud, rivolte alla collettività tutta attraverso la stampa e la diffusione di pubblicazioni anche periodiche, di trasmissioni radiofoniche, di materiali audiovisivi, social network, canali multimediali, in collaborazione con associazioni anche estere;
- diffusione della conoscenza delle culture di paesi terzi, tramite opere e scambi intellettuali;
- promozione di progetti di cooperazione internazionale con i produttori del circuito equo e solidale;
- percorsi di educazione alla pace, all'intercultura, all'eco-sviluppo e al consumo responsabile, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, ad associazioni e ad altri soggetti che li richiedano;
- ricerca, raccolta e diffusione di materiali documentali inerenti alla propria attività, resi disponibili a tutti;
- promozione e formazione del lavoro volontario per gli scopi dell'associazione, in Italia e all'estero;
- scambi culturali sulle tematiche dell'equo e solidale e realizzazione di iniziative in collaborazione con associazioni anche estere;
- adesione a organizzazioni italiane ed estere con finalità analoghe alle proprie;
- gestione di una "Bottega del Mondo" ai sensi del l'art. 26 della l.r. 29/2005, con prodotti artigianali e alimentari provenienti da paesi poveri, che rispondano ai requisiti di rispetto della salute e dell'ambiente di produzione, senza sfruttamento dei lavoratori, nello spirito del commercio equo e solidale;
- fornitura di servizi, senza scopo di lucro, complementari e accessori alla diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale, resi anche tramite convenzione;
- sostegno, promuovendone i prodotti e organizzando visite guidate per gruppi scolastici e altri soggetti, a piccole realtà produttive locali e/o nazionali, significative per la valorizzazione della cultura e tradizione locale, per il rispetto dell'ambiente e della salute;
- svolgimento delle operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari pertinenti con gli obiettivi dell'associazione,

Dette attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 lettere

da a) a z) del D.Lgs. 117/17:

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere di commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244

Fermo restando che l'associazione non ha fini di lucro, gli eventuali utili verranno destinati a finanziare esclusivamente quelle attività che rientrino nei suoi scopi istituzionali.

3. L'associazione potrà anche, coerentemente con le proprie finalità e valutando caso per caso, aderire a progetti e iniziative promosse da altri soggetti della società civile e delle istituzioni.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dallo organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - d) dalle entrate derivanti dalla propria attività.
 - dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. L'importo della quota associativa annuale viene stabilito dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per un anno, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. "Senza Confini Brez Meja OdV", risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati e volontari

Art. 9

Ammissione

1. A "Senza Confini Brez Meja OdV", possono associarsi tutte le persone fisiche e giuridiche, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Il numero di associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.
2. I soci volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
 - a. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
 - b. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
 - c. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'ammissione dei soci ordinari, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, viene deliberato dall'organo di amministrazione e deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro il termine di 60 giorni.

4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Hanno diritto di esaminare i libri associativi per presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea e comunque nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 11 Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13 Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'assemblea;
 - b) organo di amministrazione
 - c) il presidente;

Art. 14 Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero da persona designata dall'assemblea stessa.
3. Un socio impossibilitato a partecipare all'assemblea può delegare un altro a rappresentarlo. Un socio non può cumulare più di due deleghe.

Art. 15 Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da esporsi nella sede dell'associazione con almeno dieci giorni di preavviso.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

Art. 16 Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta della maggioranza dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone possono essere assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti in assemblea.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 20

Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 e un massimo di 10 membri eletti dall'assemblea degli associati.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Nel caso in cui il numero dei membri dell'organo di amministrazione, per dimissioni o decadenza, scenda al di sotto del 65% dei componenti, il presidente è tenuto a convocare un'assemblea straordinaria per l'integrazione delle cariche vacanti.
4. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di più della metà degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto; non è ammessa delega. L'amministratore che si assenta da quattro riunioni consecutive del consiglio direttivo senza adeguata giustificazione può essere dichiarato decaduto previa votazione a maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

6. In caso di urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo comunicazione telefonica.
7. Nella prima seduta, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il segretario, e nomina tra i soci il tesoriere.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 2 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi o quando ne facciano richiesta più della metà degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'organo di amministrazione
 - a) svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - b) predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - d) approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - e) sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - f) provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione
6. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri. Il vicepresidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 23
Il Segretario

Il segretario, nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
- b) è responsabile delle comunicazioni alla base sociale delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 24
Il Tesoriere

Il tesoriere, nominato tra i soci dall'organo di amministrazione:

- a) è responsabile della tenuta della contabilità, dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché della conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.

Il tesoriere partecipa su invito alle riunioni dell'organo di amministrazione.

Art. 25
Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 26
Revisore dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V
Il bilancio

Art. 25
Bilancio

1. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
2. Il bilancio è depositato anche presso la sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
4. Il bilancio deve essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione di norma entro il 31 maggio di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione.

Art. 27

Controversie

Per ogni controversia tra i soci è competente l'organo di amministrazione, tenuto conto del parere dell'assemblea.

Art. 28

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.